



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax 0171445560

2017/08.09/000026-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE DI UNA CENTRALE IDROELETTRICA UBICATA SUL TORRENTE MAIRA NEL COMUNE DI CAVALLERLEONE (POTENZA COMPLESSIVA INFERIORE A 1000 KW).

PROPONENTE: GIMAR ENERGY S.R.L., CORSO DI VITTORIO N. 5B-5, 17014 - CAIRO MONTENOTTE (SV).

ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 06.03.2017 con prot. n. 17681 sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica, presentata da parte del Sig. Pronzalino Giacomo, in qualità di legale rappresentante della GIMAR ENERGY S.r.l., Corso di Vittorio n. 5B-5, 17014 – Cairo Montenotte (SV);
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "*Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta*";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio online l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento dal 10 marzo al 24 aprile 2017;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 19739 del 10.03.2017, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - ⇒ l'**AIPO di Moncalieri**, con nota prot. n. 31080 del 18.04.2017, ha rilevato i seguenti elementi ostativi al proseguo del procedimento:
 - scavi e fabbricati a distanza inferiore ai 10 m dal ciglio di sponda, ai sensi dell'art. 96 lettera f del R.D. 523/1904.*
 - Richiede di modificare le opere in progetto in modo tale che l'ingombro massimo dello scavo sul piano campagna per la posa della condotta e il locale impianto si collochino a distanza maggiore di 10 m dal ciglio superiore di sponda e analogamente richiede di ricollocare la cabina di trasformazione al di fuori della fascia A.*

AIPO formula, qualora il progetto venga modificato, al fine di rispettare la suddetta disposizione, le prescrizioni di cui alla succitata nota, la cui copia si allega al presente provvedimento (**ALLEGATO 1**).

⇒ La **Coutenza Canali di Racconigi Carmagnola**, con nota prot. n. 32211 del 20.04.2017, esprime parere negativo alla realizzazione dell'opera ed esprime le seguenti osservazioni:

“si ritiene che la paratoia sghiaiatrice debba rimanere libera per permettere il deflusso dei sedimenti e dei tronchi, che qui vengono intercettati e poi restituiti all'alveo del torrente con l'apertura del suddetto meccanismo; le opere, inoltre, occupando una parte dell'alveo andrebbero a restringere le sezioni dell'alveo stesso per il deflusso delle acque in caso di piena, creando una situazione di pericolo. La convenzione fatta tra le Coutenze Canali e la ditta Eurocom, ora Maira 1, prevede che tutta la manutenzione, i restauri e altri eventuali lavori che si rendessero necessari al mantenimento della traversa, siano a carico della ditta Maira1, per cui gli eventuali lavori necessari sarebbero a carico di una sola ditta.”

– Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, risultano pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico:

⇒ la **Società Maira1** (subentrata alla Eurocom s.r.l.), con nota prot. n. 31182 del 18.04.2017 ha fatto pervenire le seguenti osservazioni:

- 1. si oppone alla suddetta modalità di presa in quanto la paratoia sghiaiatrice deve rimanere libera per permettere il deflusso dei sedimenti e dei tronchi. Inoltre vi è discontinuità idraulica tra la presa del Canale Brunotta e quella della nuova centrale in progetto per cui non vi è garanzia che questa possa derivare solo il DMV e le portate sfiorate e non invece in modo prioritario la portata assentita alle concessioni già in essere.*
- 2. nonostante nel progetto si sostenga che la restituzione avvenga immediatamente a valle del termine della traversa, la centrale in progetto comporterebbe un'ulteriore sottensione dell'alveo del Torrente Maira in quanto la restituzione avverrà circa 60 m a valle della stessa quindi poco a monte della centrale esistente. Pertanto l'impianto proposto sottenderebbe un vero e proprio tratto di alveo in zona già sottesa incrementando la pressione in una porzione di corso d'acqua già gravato da derivazioni, andando in contrasto con quanto indicato nelle Linee guida per l'utilizzazione della risorsa idrica” della Provincia di Cuneo.*
- 3. In questo tratto verrebbe rilasciato esclusivamente il DMV in corrispondenza della rampa di rimonta dell'ittiofauna pari a 700 l/s mentre i restanti 2.021 l/s rilasciati dalla paratoia della sghiaiatrice attraverso una luce sottobattente, verrebbero turbinati dalla nuova centrale e rilasciati circa 60 m a valle.*
- 4. Verrebbe aumentata la portata derivata nel tratto essendo prevista una derivazione massima di 5,00 mc/s e media di 2,485 mc/s. L'ulteriore pressione potrebbe compromettere lo stato qualitativo delle acque del Torrente Maira, non consentendo il mantenimento degli obiettivi di qualità dettati dal PTA e riportati nel nuovo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po che prevedono il mantenimento dello stato qualitativo buono delle acque del torrente.*
- 5. L'intervento non è compatibile con quanto indicato dal PAI ed in particolare con il PSFF in quanto le opere in progetto, ovvero la posa della condotta, l'ubicazione della centrale di produzione e della cabina di trasformazione ricadono totalmente nella Fascia di deflusso della piena (Fascia A). Deve essere dimostrata la non altrimenti localizzazione delle opere fermo restando che non devono andare a modificare il regime idrodinamico del torrente in piena.*
- 6. Fa presente che il progetto originariamente presentato dalla ditta Eurocom s.r.l., che prevedeva la realizzazione della centrale, del canale di alimentazione e del canale di scarico in fascia A, è stato successivamente modificato a seguito delle decisioni assunte in sede di Conferenza di Servizi provinciale....*
- 7. Tutte le opere non sono solo in fascia A ma ricadono addirittura all'interno dell'alveo attivo non rispettando la prescrizione minima della distanza di 10 m dalla sponda prevista dal R.D.523 del 1904.*
- 8. Le opere, occupando parte dell'alveo attivo, vanno a restringere le sezioni di deflusso delle piene, creando una situazione di pericolo alle infrastrutture esistenti.*

- ⇒ **L'Associazione Dilettantistica Pescatori Sportivi Racconigesi LAGO VERDE**, con nota prot. n. 32974 del 24.04.2017, ha fatto pervenire le stesse osservazioni presentate dalla Società Maira1, in particolare quelle già descritte nei precedenti punti 1, 5, 7 e 8.
- L'impianto idroelettrico in progetto prevede di utilizzare una traversa di derivazione esistente, ubicata a Nord Ovest della zona abitata di Cavallerleone, che allo stato attuale è a servizio di una derivazione ad uso promiscuo: irrigua (Consorzio Irriguo Coutenze Racconigi-Carmagnola) ed energetica (centrale idroelettrica Maira 1, ex Eurocom). Tra il Consorzio e la Società è stata stipulata una convenzione per l'utilizzo delle opere idrauliche di presa e l'utilizzo stesso del canale Brunotta, gestito dal suddetto Consorzio.
- L'impianto prevede adattamenti alla traversa esistente e lo sfruttamento a fini energetici (con prelievo in corrispondenza della paratoia dissabbiatrice), del DMV rilasciato sotto la paratoia da parte dell'impianto idroelettrico esistente, pari a 2.021 l/s e di parte della portata non turbinata dalla Maira 1, ex Eurocom. (con esclusione della portata, pari a 700 l/s, alimentante la rampa in pietrame che consente la risalita dell'ittiofauna).
- Sotto il punto di vista costruttivo l'intervento si suddivide nelle seguenti opere:
- la traversa di derivazione
 - la scala di rimonta dell'ittiofauna
 - la camera di carico;
 - la condotta forzata;
 - la centrale di produzione;
 - il canale di restituzione;
 - la cabina di trasformazione;
 - le opere elettromeccaniche e di telecontrollo.

Sulla base di quanto dichiarato dal proponente si riassumono sinteticamente i dati dell'impianto:

Tipo di impianto	Ad acqua fluente
Tipo sbarramento e di presa	Uso traversa a servizio derivazioni n. 5321 e n. 30023
Quota pelo libero nella camera di carico	235,15 m s.l.m.
Quota di pelo libero med. nel canale di restituzione	229,50 m s.l.m.
Lunghezza condotta forzata	60 m
Diametro condotta forzata	2.00 m
Portata massima derivata	5,00 m ³ /s;
lunghezza tratto sotteso	60 m
Portata media derivata	2,485 m ³ /s;
portata minima derivata	1,00 m ³ /s;
Salto nominale	5,65 m;
DMV base proposto	2021 (disciplinare Maira 1) interamente turbinato
Scala di rimonta	si
Potenza massima nominale	277 kW
Potenza media nominale	121 kW
Potenza installata	225 kW
Produzione media annua	1,06 GWh

In data 09 maggio 2017, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo e dell'apporto istruttorio dell'ufficio provinciale Acque **(ALLEGATO 2)**, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che il progetto

proposto debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Nella medesima riunione, **esaminate e valutate** le osservazioni formulate dalla Società Maira1 e dall'Associazione Dilettantistica Pescatori Sportivi Racconigesi LAGO VERDE, questa autorità competente ha ritenuto che le stesse siano accolte dal presente provvedimento, nel quale sono contenute le prescrizioni vincolanti e le richieste di approfondimento progettuale necessarie ai fini dell'eventuale svolgimento del successivo iter di Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. con contestuale Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 6 D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed ex art. 4 L.R. 40/98 e s.m.i..

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Visti i pareri di cui alle note prot. ricev.to n. 31080 del 18.04.2017 di AIPO di Moncalieri e n. 32211 del 20.04.2017 della Coutenza Canali di Racconigi Carmagnola, in premessa richiamate.

Viste le osservazioni di cui alle note prot. ricev.to n. 31182 del 18.04.2017 della Società Maira1 e n. 32974 del 24.04.2017 dell'Associazione Dilettantistica Pescatori Sportivi Racconigesi LAGO VERDE, in premessa richiamate.

Viste le relative controdeduzioni dell'autorità competente, così come illustrate nelle premesse al presente provvedimento.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 09 maggio 2017, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

- DI ASSOGGETTARE** alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 06.03.2017 con prot. n. 17681 da parte del Sig. Pronzalino Giacomo, in qualità di legale rappresentante della GIMAR ENERGY S.r.l., Corso di Vittorio n. 5B-5, 17014 – Cairo Montenotte (SV), in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico, è emerso che la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto potrà determinare effetti diretti ed indiretti, anche significativi, sulle componenti ambientali coinvolte a breve, medio e lungo termine. Inoltre, il progetto in esame, pur collocandosi su una derivazione irrigua esistente, presenta le seguenti criticità:

- **interferenze tra il progetto e l'impianto esistente Maira 1**

L'impianto della Società Maira 1 (subentrata a EUROCOM s.r.l.), funzionalmente connesso al progetto in esame, era stato sottoposto alla fase di Valutazione Impatto Ambientale VIA conseguendo un giudizio favorevole subordinatamente al rispetto di prescrizioni di cui alla Delibera Giunta Provinciale n. 559 del 01.09.2005 e n.121 del 20.12.05, tra cui il rispetto del DMV (2721 l/s) e la restituzione immediata a valle della presa della portata in esubero rispetto alla massima concessa.

L'impianto in progetto propone di sfruttare la portata naturale eccedente la portata massima concessa alla centrale EUROCOM più il DMV - al netto di 700 l/s per alimentare la scala di risalita dell'ittiofauna, in parte vanificando le prescrizioni sopra citate.

- Carenze progettuali e difformità rilevate

- Scala di risalita dell'ittiofauna:

non è presentato alcun dato -anche di natura bibliografica- circa la composizione locale dell'ittiofauna, indispensabile per una corretta progettazione della scala di risalita in funzione delle specie target presenti.

Inoltre non è chiaro se il progetto intende mantenere la scala di risalita esistente (rampa in pietrame) o progettare una nuova: nello studio di impatto ambientale presentato (SIA pag 19) si sottolinea che "l'intervento in progetto oltre ad avere un basso impatto dal punto di vista ambientale andrà a migliorare la funzionalità del corso d'acqua per esempio prevedendo, dove oggi esiste un salto di 2.80 m, la realizzazione di una scala di rimonta dell'ittiofauna".

- Collocazione delle opere in progetto:

il progetto non è conforme a quanto stabilito dall' art. 96 lettera f del R.D. 523/1904, relativo a scavi e fabbricati a distanza inferiore ai 10 m dal ciglio di sponda.

E' necessario che *le opere in progetto siano modificate in modo tale che l'ingombro massimo dello scavo sul piano campagna per la posa della condotta e il locale impianto si collochino a distanza maggiore di 10 m dal ciglio superiore di sponda e analogamente che la cabina di trasformazione sia ricollocata al di fuori della fascia A.*

- Determinazione del DMV

Il progetto in esame prevede di turbinare il DMV (con esclusione della portata alimentante la scala di rimonta dell'ittiofauna) prescritto alle Concessioni di Derivazione n. 5321 e n. 30023 e attualmente rilasciato attraverso la paratoia presente in sponda destra.

L'art. 3. Comma 4, lettera b) del DPGR n. 8/R-2007 e s.m.i. prevede che "non siano soggette alle disposizioni del presente regolamento...gli utilizzi dell'acqua per uso energetico attuati mediante turbine collocate nel corpo traversa, a condizione che la continuità idraulica sia assicurata da un'apposita scala di risalita della fauna ittica."

La Regione Piemonte con nota prot. n. 15010 del 12.11.2013 ha "precisato come il non assoggettamento agli obblighi del rilascio del DMV ai sensi dell'art.3 del Regolamento Regionale 8/R/2007 possa essere applicato nel solo caso in cui le turbine siano realizzate nel corpo della traversa".

Dalle tavole allegate al progetto risulta che le turbine non sono collocate nel corpo della traversa e che lo scarico non è al piede della stessa, bensì circa 60 m più a valle; situazione che verrebbe notevolmente accentuata recependo le prescrizioni formulate da AIPO con la nota prot. n. 31080 del 18.04.2017, in premessa richiamata.

Pertanto non sussistono i requisiti per l'applicabilità dell'esenzione dal rilascio del DMV, non essendo rispettata la condizione vincolante "turbine collocate nel corpo della traversa".

- Applicazione "Direttiva Derivazioni"

Per quanto concerne l'applicazione della Direttiva Derivazioni, per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto Idrografico Padano, secondo quanto indicato nella "Direttiva Derivazioni" e nelle indicazioni fornite dall'Autorità di Bacino del Fiume Po nelle FAQ relative le derivazioni idroelettriche che restituiscono l'acqua immediatamente a valle della traversa di presa, senza generare sottensione di tratti di alveo naturale, e che utilizzano opere trasversali esistenti e ritenute non rimovibili dall'Autorità idraulica, possono essere collocate direttamente nella classe "Attrazione", in quanto non comportano un elevato rischio ambientale; la condizione di "utilizzo di un'opera trasversale esistente" può dirsi soddisfatta quando la prevista restituzione dell'acqua ricade all'interno dell'ingombro, sull'asse longitudinale del CI, dell'opera trasversale esistente e non sono previsti innalzamenti della soglia sfiorante (FAQ A7 – aggiornamento 24 dicembre 2016).

Preso atto che non risulta rispettata la condizione vincolante "turbine collocate nel corpo della traversa", come evidenziato nel precedente punto, e non rientrando pertanto nella casistica degli impianti di derivazione a rilascio immediato, dall'applicazione della *Direttiva Derivazioni* si rileva che l'impianto in oggetto ricade nell'area di REPULSIONE, pertanto **l'intervento non**

risulta compatibile con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po
(riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021)

- ⇒ Qualora il proponente decida –nonostante le criticità sopra evidenziate- di presentare istanza ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. con contestuale Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 6 D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed ex art. 4 L.R. 40/98 e s.m.i., si precisa che il progetto definitivo dell'intervento dovrà essere elaborato svolgendo, in quella sede, gli opportuni approfondimenti sulla base delle motivazioni espresse per l'assoggettamento a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al precedente punto 1, nonché sulla base delle prescrizioni di cui ai pareri dell'ufficio Acque - Settore Gestione Risorse del Territorio e Trasporti (ALLEGATO n. 2), dell'AIPO di Moncalieri di cui alla nota prot. n. 31080 del 18.04.2017 (ALLEGATO n. 1), e del parere della Coutenza Canali di Racconigi Carmagnola di cui alla nota prot. n. 32211 del 20.04.2017.

SEGNALA

Che alla luce di tutte le criticità evidenziate nel presente provvedimento, si ritiene che sussistano forti perplessità circa l'autorizzabilità dell'impianto, così come proposto e localizzato, nel corso delle successive fasi autorizzative.

STABILISCE

- 2. DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, copia del parere tecnico istruttorio dell'ufficio **Acque - Settore Gestione Risorse del Territorio e Trasporti (ALLEGATO n. 2)** e del parere dell'**AIPO di Moncalieri** di cui alla nota prot. n. 31080 del 18.04.2017 (**ALLEGATO n. 1**), i cui originali cartacei sono depositati agli atti del procedimento.
3. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

4. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

5. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Erika Schiuma
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale